

# Normativa

D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225

## MANSIONARIO INFERMIERISTICO

(norma abrogata dalla Legge. 42/99, ad esclusione del titolo quinto -  
mansionario dell'infermiere generico - 'Modifiche al R.D. 2/5/1940, n.1310, sulle  
mansioni degli infermieri professionali e

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 99, 137 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 19 luglio 1940, n. 1008; Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1971, numero 124; Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Riconosciuta l'opportunità di aggiornare l'elenco delle mansioni di rispettiva competenza degli infermieri professionali e degli **infermieri generici di cui al regio decreto 2 maggio 1940, numero 1310**; Riconosciuta l'opportunità di aggiungere a tale mansionario anche indicazioni relative alle competenze degli infermieri professionali specializzati in anestesia e rianimazione, delle vigilatrici di infanzia e degli assistenti sanitari; Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento riguardante le mansioni dell'infermiere professionale, della vigilatrice d'infanzia, dell'infermiere professionale specializzato, dell'assistente sanitario e dell'infermiere generico.

## **TITOLO V**

### **Mansioni dell'infermiere generico**

6. L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni:

- a.assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria;
- b.raccolta degli escreti;
- c.clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi;
- d.bagni terapeutici e medicati, frizioni;
- e.medicaioni semplici e bendaggi;
- f.pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;
- g.rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro;
- h.somministrazione dei medicinali prescritti;
- i.iniezioni ipodermiche ed intramuscolari;
- j.sorveglianza di fleboclisi;
- k.respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; manovre emostatiche di emergenza.

Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti:

- a.a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalità di aggiornamento professionale e di organizzazione del lavoro;
- b.a svolgere tutte le attività necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie.